



*Roma, 28 novembre 2017*

*Gentile Spedizioniere Doganale,  
alleghiamo la Newsletter N° 14 del 28 novembre 2017.*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali.*
- *CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX.*
- *Obbligo di denuncia e di licenza fiscale di esercizio per i distributori stradali di gas naturale impiegato come carburante.*
- *Somme accertate a titolo di marchi esportazione.*
- *Sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni.*
- *Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.*
- *IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti.*
- *IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti.*
- *Provvedimenti europei*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE  
PROFESSIONALE PER GLI  
SPEDIZIONIERI DOGANALI**a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali**Osservatorio**  
**Doganale****INDICE**

<b>Introduzione</b>	1
<b>Osservatorio Doganale</b>	
Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali.	2
CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX .	4
Obbligo di denuncia e di licenza fiscale di esercizio per i distributori stradali di gas naturale impiegato come carburante.	5
Somme accertate a titolo di marchi esportazione.	6
Sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni.	6
Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.	7
IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti.	7
IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti.	8
Provvedimenti Europei	10

**Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali.**

Con la circolare 113/D del 16.11.2017, l'Agencia delle Dogane illustra il nuovo sistema degli esportatori registrati "REX", per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 e del quale è prevista un'applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2020.

Il sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell'origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali. Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l'applicazione di questo sistema sia in ambito SPG. Gli artt. da 78 a 111 del Reg. 2447/2015



disciplinano l'applicazione del sistema nel contesto SPG mentre l'art. 68, par. 1, del medesimo Regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, prevede la registrazione degli esportatori UE, nel medesimo sistema, anche al fine di utilizzarne le peculiarità al di fuori del SPG. In particolare, nel caso di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi, la dichiarazione di origine deve essere resa esclusivamente da un esportatore registrato, in conformità alla legislazione dell'UE.

La citata previsione è concretamente applicabile all'Accordo UE/Canada (rif. art. 19 del Protocollo Origine CETA). Detto Accordo prevede che un documento relativo all'origine potrà essere compilato, fino alla conclusione del periodo di deroga (31 dicembre 2017), previsto dal par. 5 del citato art. 68 RE, da un esportatore non ancora registrato nel sistema REX, a condizione che quest'ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell'Unione. Dopo tale data, ai fini dell'applicazione del CETA è obbligatoria la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX.

La circolare in questione fornisce specifiche indicazioni per la corretta e uniforme gestione del nuovo sistema, in considerazione sia delle disposizioni contenute nel Reg. 2447/2015, come modificato dal successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 989/2017, sia delle indicazioni contenute nel documento TAXUD (Orientamenti sul sistema degli esportatori registrati REX), diramato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione "Codice Doganale dell'Unione - CDU".

La circolare precisa innanzitutto che qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o rispeditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere

registrato nel sistema REX (il relativo modello di domanda è allegato alla circolare), a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispeditare.

In particolare, una società UE che ha sede in uno Stato membro e locali commerciali o magazzini nel territorio di un altro Stato membro può richiedere la registrazione REX in uno qualsiasi dei citati Stati membri (o in entrambi se le differenti società hanno anche un diverso codice EORI). Una società già registrata in uno Stato membro con il proprio codice EORI, non può chiedere la registrazione in un altro Stato membro con lo stesso codice.

L'esportatore può richiedere la registrazione alle autorità competenti del Paese in cui è stabilito o dove ha la sua sede sociale e amministrativa. L'esportatore registrato deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti idonei a dimostrare il carattere originario dei prodotti esportati; le stesse autorità possono effettuare verifiche finalizzate al controllo della contabilità dell'esportatore e del processo di fabbricazione dei prodotti; copia delle dichiarazioni di origine e dei relativi documenti giustificativi devono essere conservati per almeno tre anni o per un periodo più lungo in base a quanto stabilito negli accordi preferenziali. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno civile in cui sono state redatte le dichiarazioni sull'origine, salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi commerciali preferenziali.

La circolare fornisce anche alcune precisazioni riguardo la procedura da adottare per la registrazione degli esportatori nazionali nel sistema rex (art. 68, art. 80, art. 86, Reg.

2447/2015), per le quali si rimanda al testo della circolare. L'Agenzia inoltre segnala l'attivazione di un servizio di assistenza helpdesk al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste o quesiti di natura tecnica o giuridico-procedurale concernenti il sistema REX.

↳ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



### CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX.

CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX, estensione in esercizio e istruzioni operative per l'indicazione del codice REX nelle dichiarazioni doganali di importazione e per la registrazione nel sistema REX degli esportatori nazionali: con nota Prot. 61168/RU del 16 novembre 2017, l'Agenzia delle Dogane informa dell'avvenuta attivazione, a partire dal 1 gennaio 2017, del Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE. Il sistema REX è disciplinato dal

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111.

I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX entro il 30 giugno 2020, secondo un calendario concordato con la UE. All'avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine di cui all'allegato 22-07 del RE. Nelle more dell'inserimento in REX, gli esportatori continuano transitoriamente a presentare certificati di origine "Modulo A" e dichiarazioni su fattura.

Sono tenuti a richiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici dell'Unione Europea che intendono effettuare:

- esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro
- rispediti di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro
- esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l'uso (e.g. accordo CETA con il Canada).

Con la nota in oggetto si forniscono le istruzioni per l'indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione delle attestazioni di origine (nuove modalità introdotte dal sistema REX), delle certificazioni d'origine (Modulo A - utilizzabile nel periodo transitorio) e delle dichiarazioni d'origine su fattura, nonché per la registrazione nel sistema REX degli esportatori nazionali. Per i dettagli si rimanda al testo della nota.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



### **Obbligo di denuncia e di licenza fiscale di esercizio per i distributori stradali di gas naturale impiegato come carburante.**

Con la nota Prot. 123290 /RU del 21/11/2017, l'Agenzia delle Dogane informa che a seguito della modifica dell'art. 25 del D. Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), con la quale sono stati riformulati gli obblighi degli operatori esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 25, il legislatore ha stabilito che tutti i citati operatori devono essere muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca.

Con la nuova formulazione del predetto art. 25 del T.U.A., risulta definitivamente chiarito che i distributori stradali di gas naturale, sia liquido che gassoso, impiegato come carburante, rientrano tra gli impianti soggetti all'obbligo di denuncia ed i relativi esercenti devono essere muniti di licenza fiscale di esercizio.

Sono di conseguenza state adeguate le funzionalità di AIDA al fine del rilascio delle licenze, in particolare per quanto riguarda le funzioni di Acquisizione e Modifica nella linea di lavoro di AIDA, Accise → Anagrafica → Gestione:

Nella sezione "Categoria Prodotti"

la categoria "E500 – G.P.L." è stata rinominata "E500 – Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) ed altri idrocarburi gassosi" e sono stati eliminati i prodotti autorizzati aventi codice NC 27112100 e NC 27111100 riferiti al Gas Naturale

la categoria "27 – Gas Naturale (da utilizzarsi solo con il tipo impianto distributore stradale di carburante)" è stata rinominata in "27 – Gas naturale allo stato gassoso o liquido"; nei prodotti autorizzati, associati alla suddetta categoria e visualizzabili nei "Dati impianto", sono stati inseriti i codici NC con le relative descrizioni "27112100 – Gas naturale allo stato gassoso" e "27111100 – Gas naturale liquefatto - G.N.L.";  GESTIONE → MODIFICA

Nella funzione di Modifica, che consente di variare i dati di impianto di una Ditta precedentemente acquisita, le aree "Categoria prodotto" e "Prodotti autorizzati" riportano, rispettivamente, la categoria nella sua nuova formulazione "27 – Gas naturale allo stato gassoso o liquido" e i prodotti con i codici NC 27112100 e 27111100 con le relative descrizioni. Gli Uffici, che detengono licenze rilasciate nella ex categoria 27, non devono procedere alla ristampa delle licenze e i titolari delle licenze interessate non devono aggiornare i dati del documento in loro possesso. Di conseguenza, le voci "Gas Naturale" presenti nella tabella TA13 sono state allineate alle descrizioni riportate in TARIC. Si precisa, infine, che nella linea di lavoro di AIDA, Accise → Gestione Registri → Gestione → Rilascio Registro, il sistema non consente il rilascio di registri per le licenze in parola aventi come prodotti autorizzati solo il gas naturale. Le presenti istruzioni sono applicabili a partire dal 21 novembre 2017, data di estensione in esercizio degli adeguamenti in oggetto.



Nessuna modifica è stata apportata invece per l'accesso all'applicazione.



### Somme accertate a titolo di marchi esportazione.

Con la nota prot. 123914 /RU del 31 ottobre 2017, l'Agenzia delle Dogane informa che a seguito delle innovazioni normative introdotte con il D.L. n.200 del 22.12.2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 18.02.2009 - e con successivo D.Lgs del 1.12.2009, n. 179), sono state abrogate le disposizioni inerenti l'assegnazione delle somme accertate a titolo di marchi esportazione all'ICE (oggi ITA), ma non anche quelle relative alla istituzione dei marchi per l'esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli (attualmente accertate col codice tributo 904) e per l'esportazione di riso (attualmente accertate col codice tributo 905). Per quanto riguarda questi ultimi 2 tributi, la cui competenza relative alla loro riscossione, che ancora permane in capo all'Agenzia, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributi, da utilizzare a far data dal ricevimento della presente nota:

- il codice 161, che tiene luogo del codice 904, per le somme accertate a titolo di marchio per l'esportazione di alcuni prodotti ortofrutticoli;

- il codice 162, che tiene luogo del codice 905, per le somme accertate a titolo di marchio per l'esportazione del riso.



### Sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni.

In GUUE serie L297 del 15 novembre 2017, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione del 14 novembre 2017, che detta disposizioni tecniche per il funzionamento dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di informazioni scambiate tra operatori economici ed autorità doganali nell'ambito del sistema informatico delle "decisioni doganali". Il sistema di decisioni doganali intende armonizzare i processi relativi alla domanda di una decisione doganale, all'adozione e alla gestione delle decisioni in tutta l'Unione utilizzando esclusivamente procedimenti informatici. È pertanto necessario stabilire le norme che disciplinano tale sistema elettronico, in particolare per quanto riguarda le decisioni doganali che devono essere applicate, adottate e gestite mediante tale sistema. Per i dettagli si rimanda al testo del Regolamento.



↳ Il regolamento è disponibile al seguente [link](#)

doganale contenute nella comunicazione in questione.

↳ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



### Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

### IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti.

Comunicazione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale: in GUUE serie C372 dell'1 novembre 2017, è stata pubblicata la Comunicazione 2017/C 372/01 con cui si forniscono le ultime decisioni adottate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD n. NC2373 — relazione della 59a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA»): relative all'interpretazione della nomenclatura doganale. In seguito a tali decisioni, le autorità doganali devono revocare le decisioni relative a informazioni vincolanti, a decorrere dalla data di pubblicazione della Comunicazione, se diventano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura

Con la circolare n. 27/E del 07 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate interviene in materia di split payment IVA (ovvero il meccanismo con cui il privato che fattura ad una PA incassa l'importo della fattura al netto dell'IVA, che verrà versata in seguito dall'ente di P.A.), a seguito della riforma avvenuta con il DL 50/2017. In particolare la circolare così sintetizza le novità introdotte dal DL:

estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB (di seguito "PA e Società");



. applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. professionisti);

. possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto;

. possibilità per le PA e Società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che è stato istituito dalla Risoluzione N. 139/E del 10/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate (vedasi news successiva). Ciò, in alternativa, all'annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972, anche nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del predetto DPR, al fine di far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica.

Alle novità qui sopra, deve inoltre aggiungersi quella prevista dal DL 148/2017 in fase di conversione che prevede l'estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione della disciplina che, pertanto, dal 1° gennaio 2018 riguarderà, sostanzialmente, anche le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché gli enti di previdenza, le aziende speciali, gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate da

amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento e le società, partecipate in misura non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.

↳ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



### **IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti.**

Con la risoluzione N. 139/E del 10/11/2017, l'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, mediante i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP), dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del D.M. del 23 gennaio 2015, istituisce i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione.

Per il modello F24, si istituisce il codice tributo: "6041", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei





pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento", del mese e dell'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati "OOMM" e "AAAA".

Per il modello F24 EP, si istituisce il codice tributo: "621E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".

In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici":

. nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;

. nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO" sono indicati:

o nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);

o nel campo "codice tributo/causale", il codice tributo;

o nel campo "riferimento A", il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato "OOMM";

o - nel campo "riferimento B", l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

I soggetti diversi da quelli sopra citati effettuano il versamento dell'IVA dovuta in esito alla scissione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. del 23 gennaio 2015, utilizzando i codici tributo "620E" e "6040", istituiti con la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015, oppure direttamente all'entrata del

bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 1203, articolo 12, nel caso di cui al comma 1, lettera c), del citato articolo 4.

↳ La risoluzione è disponibile al seguente [link](#)



# Provvedimenti Europei

*In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.*

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 289 dell'8.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1997&from=IT>

• **Nella GU UE C 377 del 9.11.2017 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese



[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1109\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1109(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 292 del 10.11.2017 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2012&from=IT>

• **Nella GU UE L 294 dell'11.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2058&from=IT>

• **Nella GU UE L 297 del 15.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, sulle disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice doganale dell'Unione

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2089&from=IT>

• **Nella GU UE L 299 del 16.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093 della Commissione, del 15 novembre 2017, che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011



del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2093&from=IT>

• **Nella GU UE C 391 del 18.11.2017 sono stati pubblicati:**

- L'Avviso 2017/C 391/03 concernente il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese — Cambio d'indirizzo di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1118\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1118(01)&from=IT)

- La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0141R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0141R(01)&from=IT)

- La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0659R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0659R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 304 del 21.11.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2157 della Commissione, del 16 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2157&from=IT>



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1958 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2017

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1958&from=IT>

• **Nella GU UE L 307 del 23.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2179&from=IT>

• **Nella GU UE L 309 del 24.11.2017 è stata pubblicata:**

- La Decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2182&from=IT>

• **Nella GU UE L 310 del 25.11.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione, del 24 novembre 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2191&from=IT>